

Edizione di mercoledì 24 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

Autovettura assegnata ad un amministratore
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Nuove indicazioni dell'Agenzia sul bonus facciate
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Note di variazione: un'altra sentenza UE fa vacillare norma e prassi nazionali
di **Roberto Curcu**

FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per gli investimenti 4.0
di **Sofia Pantani - Gruppo Finservice**

LAVORO E PREVIDENZA

Bonus baby sitter e centri estivi: la circolare dell'Inps
di **Francesca Dal Porto**

CASI OPERATIVI

Autovettura assegnata ad un amministratore

di **EVOLUTION**



Una società ha concesso in uno promiscuo ad un amministratore un'autovettura. Si chiede se il trattamento fiscale dei relativi costi è uguale a quello delle autovetture assegnate ai dipendenti.

L'articolo 164 Tuir disciplina la deducibilità dei costi sostenuti dai soggetti Ires in relazione ai veicoli impiegati nell'ambito dell'attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir prevede che i costi relativi ai veicoli assegnati ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono deducibili nella misura del 70% senza applicazione dei limiti di costo pari:

- ad euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori in caso di acquisto. In ipotesi di acquisizione del mezzo mediante contratto di leasing, invece, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti prima citati;
- ad euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Tali limiti si applicano in caso di locazione o noleggio del mezzo.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

AGEVOLAZIONI

Nuove indicazioni dell'Agenzia sul bonus facciate

di Sergio Pellegrino



Nella [risposta n. 191](#) pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate torna ad affrontare problematiche legate alla disciplina del **bonus facciate**, sollecitata in tal senso dall'**interpello** presentato da un **geometra amministratore di condominio**.

Tre i quesiti proposti nell'istanza.

Innanzitutto, viene richiesto se, in virtù del richiamo operato dal [comma 223 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020](#) alle disposizioni del regolamento di cui al [decreto interministeriale 41/1998](#), si applichino le modalità previste per la **detrazione di cui all'articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** e se risultino **detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori**.

Per quanto riguarda la **prima parte** del quesito, il richiamo alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 1998, anche di tipo documentale, per beneficiare della detrazione prevista dall'[articolo 16-bis del Tuir](#), **le rende applicabili anche ai fini del "bonus facciate" per le persone fisiche soggette all'Irpef**.

Con riferimento invece alla **seconda parte**, l'Agenzia precisa come anche le **spese accessorie sostenute per l'esecuzione dei lavori** possono essere agevolate: vengono citate a titolo esemplificativo le spese per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei fluviali.

Il **secondo quesito**, invece, verte sulla possibilità di agevolare anche le **spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate**, e dove invece debbano essere effettuate **opere di isolamento delle facciate**, se anche queste possano essere agevolate.

Per **entrambe le fattispecie** la risposta data dalle Entrate è **affermativa**, precisandosi però che, **se ricorrono le condizioni previste dal [comma 220](#)**, ossia **interventi sulle facciate** che non siano

di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche **influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, le relative spese sono agevolabili se sono rispettati i **requisiti minimi** indicati nel [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#) e i **valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio** indicati nell'allegato B alla tabella 2 del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008](#).

Infine, la **terza questione** sollevata nell'istanza è quella relativa all'ammissibilità al beneficio delle **spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019** e se debba essere utilizzata una **causale particolare** nel bonifico.

L'Agenzia precisa come la questione sia già stata affrontata nella [circolare 2/E/2020](#), che aveva evidenziato come il legislatore, nel [comma 219 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020](#), abbia fatto riferimento alle **"spese documentate, sostenute nell'anno 2020"**, **senza dare quindi rilevanza alcuna al momento di inizio degli interventi**.

Di conseguenza, per le **persone fisiche**, sia che agiscano nella sfera privata, che in quella dell'esercizio di arti e professioni, così come per gli **enti non commerciali**, va applicato un **rigido criterio di cassa**.

Nel caso di specie, quindi, **l'intervento iniziato nel 2019 risulterà agevolabile le per la parte delle spese sostenute finanziariamente nel 2020**.

Nel caso di **interventi sulle parti comuni degli edifici** a rilevare è la **data del bonifico effettuata da parte del condominio**, indipendentemente da quando avviene la corresponsione della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Per quanto concerne le **modalità di effettuazione del bonifico**, il **richiamo alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 41/1998** impone, fra le altre cose, il pagamento delle spese da agevolare mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la **causale del versamento**, il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione e il **numero di partita Iva** o, in alternativa, il **codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato disposto il pagamento**, così da consentire alla banca o alle poste l'effettuazione della **ritenuta d'acconto nella misura dell'8%**.

A livello operativo possono essere **utilizzati i bonifici già predisposti** da parte degli istituti di credito e delle poste ai fini dell'**ecobonus** ([articolo 14 D.L. 63/2013](#)) oppure della **detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** ([articolo 16 bis del Tuir](#)), indicando, **se possibile, nella causale gli estremi della legge 160 del 2019**.

Al riguardo l'Agenzia precisa che, **laddove non sia possibile inserire nella causale il riferimento normativo del bonus facciate**, l'**agevolazione può essere comunque riconosciuta**, se non è risultato pregiudicato l'obbligo di operare la ritenuta da parte della banca o della posta.

IVA

Note di variazione: un'altra sentenza UE fa vacillare norma e prassi nazionali

di **Roberto Curcu**



La Corte di Giustizia Europea, con la [sentenza C-146/19](#), ha di fatto **ammesso la possibilità di emettere nota di variazione al fallimento, per i soggetti che non si sono insinuati al passivo**, smentendo l'orientamento manifestato dall'Amministrazione finanziaria ([circolare AdE 77/E/2000](#)), recentemente confermato ([risposta ad interpello 33/2020](#)).

L'importanza della sentenza, tuttavia, va ben oltre al caso specifico, posto che, in assenza della spesso richiesta e mai attuata riforma dell'[articolo 26 del Decreto Iva](#), il contribuente deve valutare attentamente la possibilità di disapplicare tale ultima norma, qualora sia **manifesta la sua incompatibilità con l'articolo 90 della Direttiva 112/06**.

La [sentenza C-146/19](#), peraltro, è stata seguita da **due ordinanze (C-756/19 e C-292/19)**, non ancora pubblicate nella raccolta ufficiale, e con una di esse è stata **ammessa la procedura di rettifica dell'Iva a seguito della chiusura di una procedura di fallimento intervenuta in altro Stato membro**.

L'articolo 90 della Direttiva vanta oramai oltre **20 sentenze interpretative**, ed il suo funzionamento è molto chiaro, così come chiaro è che, **qualora la normativa nazionale non rispetti quella comunitaria, il contribuente può direttamente disapplicare la prima e procedere comunque alla rettifica dell'Iva, emettendo una nota di variazione**. Analizziamo quindi l'articolo 90.

In primo luogo si evidenzia che l'**articolo 90 è una rettifica della base imponibile dell'operazione originaria, e non una detrazione dell'Iva**, come riportato nell'[articolo 26 del Decreto Iva](#); ciò appare evidente a tutti coloro che, nel compilare la dichiarazione Iva inseriscono le note di variazione con il segno negativo tra le **operazioni attive**, e non con il segno più tra le operazioni passive.

Tuttavia, ciò sembra meno evidente per l'Amministrazione finanziaria, la quale, agganciandosi al dato formale dell'[articolo 26](#), contrastante con la norma comunitaria, in più occasioni ha ripetuto che il **diritto alla variazione va esercitato entro il termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione**.

Questa limitazione temporale della possibilità di emettere la nota di variazione appare in contrasto con la disciplina comunitaria, anche se è anche vero che il **diritto unionale** consente comunque la limitazione temporale dei **diritti del contribuente**, per un **principio di certezza del diritto**; principio di certezza che normalmente prevale su quello della **corretta tassazione dopo cinque anni**, e non dopo **uno**, posto che i termini dello stesso dovrebbero essere **unici per tutte le situazioni**.

L'**articolo 90**, come interpretato dalla Corte, stabilisce che gli Stati membri non possono limitare il diritto del contribuente alla emissione di nota di variazione, quando ***“successivamente alla conclusione di un'operazione, non viene percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo”***; in particolare, il **corrispettivo può non essere percepito per due motivi**: il contratto è venuto meno, oppure il contratto è stato eseguito ma **il debitore non ne ha pagato il prezzo**.

Bene, **gli Stati membri possono imporre dei limiti all'emissione della nota di variazione**, solo nel secondo caso, ed in particolare, **solo quando il contratto sia stato eseguito ed il mancato pagamento non sia definitivo**.

Il principio sottostante è quello per cui **il soggetto passivo non può versare allo Stato Iva che non ha incassato e che è certo che non incasserà mai**, mentre gli Stati membri possono introdurre delle misure di cautela per i casi in cui, a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi che sia stata eseguita e fatturata, il cedente o prestatore intenda **rettificare l'Iva già versata a fronte di un omesso versamento** che potrebbe essere **difficile da accertare o considerarsi solo provvisorio**, in quanto lo Stato non ha la possibilità di verificare che in un momento successivo **tale pagamento venga effettuato**.

Tutte le altre limitazioni imposte dagli Stati membri, contrarie a tale principio, sono state considerate inapplicabili dalla Corte di Giustizia, la quale permette quindi al contribuente di emettere le note di variazione anche in contrasto con la normativa nazionale.

La prima, grande, fonte di incomprensione della norma nazionale, sta nelle situazioni in cui **il contratto viene dichiarato nullo, annullato, risolto, rescisso, ecc..**

Su tale situazione nessuna limitazione può essere posta al contribuente che voglia emettere nota di variazione: se il cliente **non ha pagato il prezzo**, ma **non è divenuto proprietario di un bene o non ha usufruito del servizio**, è evidente che **a fronte di una operazione che non c'è stata non può essere richiesto al fornitore di versare dell'imposta**, e se questa fosse stata **versata a seguito dell'emissione di fatture di acconto, la stessa deve sempre poter essere recuperata**, e ciò quando il venir meno del contratto è dichiarato da un giudice, quando lo

stesso deriva automaticamente da una clausola contrattuale (clausola risolutiva espressa, termine essenziale, ecc...), ma **anche quando la mancata esecuzione del contratto deriva dalla sopravvenuta volontà delle parti.**

La seconda grande fonte di incomprensione è quella relativa a **contratti che sono stati eseguiti, ma non onorati dal cessionario o committente.**

Su tale questione, la giurisprudenza della Corte è giunta oramai a concludere che **gli Stati membri non possono limitare il diritto del cedente o prestatore a recuperare l'Iva che non ha incassato**, *“in una situazione caratterizzata dalla riduzione definitiva degli obblighi del debitore nei confronti dei suoi creditori”*, e quindi **quando il creditore possa dimostrare che “il credito da egli vantato nei confronti del suo debitore presenta un carattere definitivamente irrecuperabile”**; ciò può avvenire a seguito di procedure esecutive rimaste infruttuose, di procedure concorsuali, di transazioni, di inesistenza del debitore, ecc

Ad esempio, **sono poco comprensibili gli interventi di prassi secondo cui il soggetto che debba fare una rivalsa post accertamento nei confronti di un cliente non più esistente**, debba versare una imposta che non ha mai incassato, così come **un serio ragionamento dovrebbe essere fatto riguardo ai crediti che sono andati in prescrizione.**

Quanto al **credito del soggetto che non si è insinuato nel fallimento**, e che per definizione è irrecuperabile, la Corte di Giustizia ha statuito che **gli Stati membri non possono limitare il diritto di emissione di nota di variazione**, *“quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso”*.

In sostanza, posto che dalla **inerzia del contribuente** potrebbe derivare un **danno erariale**, la Corte subordina la possibilità di emissione di **nota di variazione** alla dimostrazione che, in ogni caso, **nessun credito sarebbe stato riscosso.**


Tale richiesta di prova è preceduta dalla considerazione che *“la semplice insinuazione di un credito nella procedura fallimentare non può essere considerata, in termini di oneri finanziari e amministrativi, come eccessivamente costringitiva”*, in quanto **la Corte bilancia sempre quelli che sono i diritti del contribuente con quelli che sono gli oneri amministrativi incombenti.**

A tale riguardo, **c’è da chiedersi se sia ancora legittimo ritenere che**, per poter emettere nota di accredito **in caso di crediti inesigibili estranei alle procedure concorsuali, sia necessario** – come richiesto dall’Agenzia delle Entrate – **esperire una procedura esecutiva che spesso ha costi maggiori rispetto al credito vantato.**

FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per gli investimenti 4.0

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice



La **legge di Bilancio 2020** ha modificato radicalmente il meccanismo dell'**iper** (e **super**) **ammortamento** introducendo, a partire dagli investimenti 4.0 effettuati **dallo scorso 1° gennaio**, un'**agevolazione ora riconosciuta sotto forma di credito d'imposta**, con l'intento da parte del legislatore di farne un incentivo più equo e favorirne l'accesso ad **una platea più ampia di soggetti**, tra cui forfettari e talune imprese agricole, in precedenza esclusi dalla previgente formulazione normativa.

Possono, pertanto, accedere al **nuovo incentivo, tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito**. Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l'**iper ammortamento**, **è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** in favore dei propri dipendenti.

Fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i **beni strumentali nuovi** di fabbrica, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura **ed annoverati nell'Allegato A (beni materiali) o nell'Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali)**.

In attesa della possibile proroga dell'agevolazione, ventilata a più riprese dagli organi competenti, allo stato attuale sono **agevolabili gli investimenti effettuati:**

1. **nell'anno solare 2020**, purché entro il 31.12.2019 non sia stato versato al fornitore un

- acconto almeno pari al 20% del costo del bene;
2. **nel primo semestre 2021**, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l'impresa avrà già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

Al fine della **competenza temporale** delle spese, occorre avere riguardo **alle regole generali di competenza fiscale, previste dall'[articolo 109 del TUIR](#)**.

In analogia con le precedenti agevolazioni simili per tali tipologie di costi, sono ammesse le seguenti quattro modalità di realizzazione degli investimenti:

- **acquisto diretto** del bene dal fornitore
- acquisizione mediante **locazione finanziaria**
- realizzazione del **bene in economia** direttamente da parte dell'azienda
- **appalto a terzi** del bene (anche se in quest'ultimo caso si tratta di modalità assai meno diffusa rispetto alle precedenti).

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, all'impresa è fatto **obbligo di utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale**. Inoltre, l'articolo 1 comma 193 dispone espressamente che, **se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d'imposta** successivo all'acquisto, sarà necessario ricalcolare il credito d'imposta sottraendo dal computo il bene ceduto.

La percentuale del credito d'imposta spettante è declinata dalla norma in funzione della tipologia di bene e dell'importo dell'investimento complessivo sostenuto nell'esercizio, e in particolare:

1) **per i beni materiali** di cui all'Allegato A:

- **40%**, per gli investimenti fino a 2,5 mln €
- **20%**, per la quota di investimenti > 2,5 mln € e fino a 10 mln €;

2) **per i software ed i beni immateriali** di cui all'Allegato B:

- **15%**, fino all'importo massimo di 700.000 € di costi agevolabili.

Il credito d'imposta, che **non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo** per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, **esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni (e, si ritiene, previo rilascio della perizia/attestato/autodichiarazione a seconda dei casi)**.

Inoltre, **l'utilizzo del credito d'imposta non è vincolato alla necessità di dover attendere l'invio della dichiarazione dei redditi** inerente l'esercizio 2020 (secondo quanto già chiarito in via

generale dalla [risoluzione AdE 110/E/2019](#)).

Ai fini dell'accesso al contributo che, si ricorda, è riconosciuto in via automatica, **le aziende dovranno:**

1. conservare la **documentazione che dimostra l'effettivo sostenimento delle spese** e la corretta determinazione dei costi agevolabili (in primis, contratti di acquisto e bolle di consegna). Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevede la decadenza dall'agevolazione;
2. disporre di **fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l'espresso riferimento alle [Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184-197](#)**. A tal riguardo si segnala che il testo della norma non appare chiaro per cui resta da capire se, in mancanza di tale dicitura/riferimento, tale omissione comporti o meno la decadenza dal beneficio. Sul punto si sollecitano, pertanto, gli opportuni chiarimenti da parte degli enti competenti;
3. disporre di una **perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi** (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. **Per i soli beni di costo non superiore a 300.000 €,** in alternativa ad uno dei due documenti sopra (quindi perizia o attestato), l'azienda può scegliere di ricorrere a **dichiarazione resa dal legale rappresentante**.

Infine, **a meri fini statistici**, le aziende dovranno inviare dal 2021 una **comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare, il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso ministero sul proprio sito).

**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**



 **800 94 24 24**


LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

LAVORO E PREVIDENZA

Bonus baby sitter e centri estivi: la circolare dell'Inps

di **Francesca Dal Porto**



Il D.L. 18/2020 (“decreto Cura Italia”) ha previsto, agli [articoli 23 e 25](#), uno specifico **congedo parentale** per un **periodo continuativo o frazionato**, comunque non superiore complessivamente a **15 giorni**, per i **figli di età non superiore a 12 anni**, di cui possono fruire i genitori, alternativamente fra loro.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, che consiste in una indennità pari al 50% della retribuzione, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**, nel limite massimo complessivo di **600 euro**.

Tale misura, ammessa **a decorrere dal 5 marzo 2020**, è stata prevista al fine di fronteggiare i provvedimenti di **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [D.P.C.M. 04.03.2020](#).

Il D.L. 34/2020 (“decreto Rilancio”), all'[articolo 72](#), ha modificato gli [articoli 23 e 25](#) del Decreto Cura Italia, prevedendo la possibilità, **a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020**, e per un **periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni**, per i genitori di fruire, per i figli di **età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento della retribuzione**.

Lo stesso [articolo 72](#) ha altresì previsto che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di originari 600 euro possa arrivare a 1.200 euro e che, in alternativa, si possa usufruire di un **bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi** e ai servizi integrativi per l'infanzia per il periodo dalla **chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020**.

Dalla lettura delle norme sopra citate, pare di poter desumere che la fruizione del congedo parentale (anche per un solo giorno) impedisce il **ricorso al bonus baby sitting**, all'interno dello stesso nucleo familiare.

Tale lettura della norma aveva fatto sorgere non pochi **dubbi e contraddizioni**: sono molti,

infatti, i lavoratori che hanno usufruito del congedo parentale per un **breve lasso di tempo**, all'inizio del periodo di **lock down** (a marzo o aprile 2020) e poi **sono tornati a lavorare**. Escludere tali nuclei familiari a priori dalla possibilità di usufruire del **bonus baby sitting**, per periodi diversi e successivi rispetto a quelli in cui si è usufruito del congedo parentale, dava adito a **incertezze e malcontento**.

Con la [circolare n. 73 del 17.06.2020 dell'Inps](#) (che interviene dopo la precedente [circolare n. 44 del 24.03.2020](#)) sono stati forniti vari chiarimenti in materia di applicazione dell'articolo 72 del Decreto Rilancio.

Tale circolare, oltre a specificare l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 72 (**dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#); autonomi iscritti all'Inps; autonomi non iscritti all'Inps), ribadisce che *"i bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020."*

Ma nella circolare si legge anche che **"Rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in merito all'integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni."**

Alla questione della **incompatibilità tra congedo parentale e bonus baby sitting** è dedicato un intero paragrafo della circolare (il n.3) laddove si legge che: *"In tema di **alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid**, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo articolo, come modificato dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la misura è prevista "in alternativa" al congedo specifico; permane dunque l'incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia"*.

Nello stesso paragrafo è specificato che:

*"Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del D.L. 34/2020, occorre acquisire una **nuova domanda di bonus da parte del cittadino**, devono essere **tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all'atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni**. Esclusivamente nel primo caso, infatti, l'importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell'infanzia), può raggiungere **l'importo massimo di 1.200/2.000 euro** (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto **abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni**, si potrà beneficiare dell'importo residuo pari a **600/1.000 euro** (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la **possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti**.)"*

*Nel rispetto del principio di "alternatività", infine, nel caso di congedo Covid autorizzato per oltre 15 giorni la **prestazione non spetta**."*

In sostanza, **con la circolare sono rappresentate tre casistiche diverse:**

1. **soggetto che non ha richiesto il congedo parentale** di cui agli [articoli 23 e 25](#) del Decreto Cura Italia;
2. **soggetto che ha richiesto il congedo per periodi fino a 15 giorni;**
3. **soggetto che ha richiesto il congedo per un periodo superiore a 15 giorni.**

Nel **caso 1)** non ci sono limitazioni alla possibilità di usufruire del bonus *baby sitting* di cui all'[articolo 72](#) del Decreto Rilancio, nei limiti di importo previsti.

Nel **caso 2)**, sebbene si sia usufruito del congedo, se questo è durato per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni, sarà possibile **usufruire del bonus baby sitting nella misura massima di Euro 600 (o Euro 1.000 per certe categorie).**

Nel **caso 3)**, infine, in cui si sia usufruito del **congedo per più di 15 giorni**, non spetterà alcun bonus *baby sitting* o quello **alternativo per i centri estivi.**

La circolare Inps ricorda che i bonus **non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta:**

- in **congedo Covid**,
- **disoccupato o non lavoratore**,
- se **percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa**, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai **giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.**